

Legge regionale 28 marzo 1975 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 28/03/1975

Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli Enti ospedalieri.

Art. 3

Il Comitato regionale di coordinamento è composto:

- a) dall' Assessore regionale all' igiene e alla sanità che lo presiede;
- b) da cinque esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
- c) da quattro rappresentanti delle Amministrazioni ospedaliere designati dall' Associazione regionale degli ospedali;
- d) da cinque rappresentanti dei Comuni designati dall' associazione regionale dell' ANCI garantendo la rappresentanza della minoranza;
- e) da un rappresentante delle Province designato dall' Associazione regionale dell' UPI;
- f) da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- g) da tre rappresentanti delle maggiori categorie dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive organizzazioni;
- h) dai medici provinciali titolari di sedi degli uffici di medico provinciale della regione;
- i) dagli ufficiali sanitari dei Comuni capoluogo di provincia della regione;
- l) da due direttori sanitari ospedalieri designati dall' Associazione di categoria;
- m) da due rappresentanti delle Associazioni o Sindacati provinciali dei medici della regione scelti tra i medici condotti ed i liberi professionisti;
- n) da due medici ospedalieri;

- o) da sei rappresentanti degli enti o casse mutue di malattia più rappresentative nel territorio regionale;
- p) da due presidenti dei comitati provinciali degli enti mutualistici più rappresentativi nel territorio regionale;
- q) da un dirigente sanitario di ente previdenziale assistenziale;
- r) dal Direttore regionale della programmazione o da un funzionario designato dall' Assessore competente;
- s) dal Direttore regionale del lavoro o da un funzionario designato dall' Assessore competente;
- t) dal Direttore regionale dell' igiene e della sanità o da un funzionario designato dall' Assessore competente.